



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO

Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, avv. Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza del 9 gennaio 2020, nella causa civile iscritta al n. .../2014 R.G.C.A., vertente

tra

... IMPIANTI, cod. fisc: ..., CESARE, cod. fisc: ...
fisc: ..., cod. fisc: ...
..., con l'Avv. Emanuele Argento
elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Cesare Battisti n. 31;

Attori oppONENTI

BANCA ..., cod. fisc: ...
..., cod. fisc: ... (per
estensione la mandataria ..., c/on l'Avv. ...

Convenuti opposti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ingiuntivo n. .../2014 emesso dal Tribunale civile di Teramo il 28.7.2014, R.G. .../2014, cron. 14409/2014, veniva intimato agli odierni oppONENTI, il pagamento della somma di € 218.981,94 oltre spese liquidate ed interessi al tasso e dalle date specificate in decreto e sino al saldo.

Il pagamento di tale somma è stata ingiunta in virtù del saldo negativo del conto gestione incassi n. 380025100031 intestato alla società opponente e garantito dai sigg.ri ..., già amministratori



della società opponente, in virtù di fideiussione specifica e fideiussione omnibus, come da documentazione depositata dalla ricorrente del giudizio monitorio, oggi convenuta opposta.

Con atto di citazione del 21.10.2014 gli opposenti convenivano la Banca esponente dinanzi l'intestato Tribunale, per sentir revocare e comunque dichiarare nullo il detto decreto ingiuntivo, chiedendo nel merito di sentir accertare l'inidoneità della documentazione a base dell'emesso decreto ingiuntivo, e, estendendo il tema di indagine al conto corrente n. 10577 (e per estensione a quello 10578) sul quale confluivano le operazioni del conto anticipi, determinare in relazione al primo la nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi; accertare che nulla era dovuto per Commissione massimo scoperto e per illegittimo conteggio di giorni di valuta; dichiarare non dovuti gli interessi sugli interessi e, comunque di tutti gli stessi in caso risultasse superato il tasso soglia; dichiarare la nullità delle fideiussioni, condannare conseguentemente la banca alla rettifica del saldo del conto corrente 10577 secondo le risultanze che emergeranno in corso di causa, al risarcimento dei danni derivati dalla mancata disponibilità di maggiori somme nell'esercizio della propria attività ed dall'illegittima segnalazione alla centrale rischi, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

La Banca (per estensione la S.p.a. quale mandataria di S.r.l.) si costituiva con proprie memorie con le quali contestava gli avversi assunti, rilevando tra l'altro, in termini dirimenti, la presenza in atti di un documento attraverso il quale gli amministratori della società opponente avrebbero rinunciato a far valere ogni azione o eccezione per la ripetizione di somme derivanti dall'applicazione di tassi ultralegali, interessi anatocistici, addebiti di commissioni e competenze varie sul conto corrente al n.ro 10577.

La causa veniva istruita attraverso una consulenza tecnico contabile affidata al C.T.U. nominato, dott. e da questi redatta in data



16/03/2018 agli atti, che appare esente da vizi e pertanto condivisa da questo giudicante.

Appare opportuno procedere all'esame, prima del resto, del documento contrassegnato al n. 6 delle produzioni della Banca convenuta in sede monitoria, vale a dire della dichiarazione sottoscritta in data 13/05/2010 dai sig.ri [redacted] nella loro qualità di amministratori della società opponente [redacted] S.r.l.

In ordine al perimetro temporale e alla portata dichiarativa di tale documento, che la difesa della banca convenuta opposta considera dirimente per la decisione, si rileva ch'esso è stato sottoscritto in data 13.05.2010 e che quindi la sua valenza temporale arriva sino a tale data non potendo essa dichiarazione incidere per il futuro. Pertanto risulta corretto il limite temporale di osservazione compiuto dal C.T.U. (dal 01/09/2010 al 26/06/2014) nell'analisi delle movimentazioni di conto corrente.

Solo per completezza - giacché la questione non influisce sulla decisione - va inoltre precisato che la dichiarazione abdicativa del diritto di ripetizione di cui ai capoversi precedenti è stata effettuata dai sig.ri [redacted]

[redacted] solo nella loro qualità di amministratori della società per cui non potrebbe in ogni caso spiegare effetti abdicativi anche nei confronti dei fideiussori, pur essi oppositori, per il noto diritto di surroga ad essi riservato dall'art. 1949 del c.c., questione sulla quale, peraltro, la convenuta opposta non ha allegato nessuna deduzione.

Dunque, semplificando, l'indagine della presente causa è comunque correttamente limitata al margine temporale successivo alla mentovata dichiarazione, avendo la opponente abdicato al diritto, (disponibile), di ripetizione delle somme pagate il cui titolo potesse trarre origine dall'applicazione di tassi ultralegali, interessi anatocistici, spese e commissioni varie ma anche e soprattutto per il fatto che il materiale investigativo (in particolare gli estratti conto) riversato dalle parti nel processo fa riferimento



solo al periodo 2010 - 2014 che è l'unico, in ogni caso, che può essere preso in disamina.

Nel merito, dunque, vanno valutate distintamente due domande: la prima è quella della banca convenuta opposta (attore però in senso sostanziale) che verte sull'esistenza del credito asseritamente vantato nel giudizio monitorio; la seconda è quella degli opposenti (convenuti in senso sostanziale e attori in riconvenzionale) tesa, da un lato a verificare le condizioni di validità del decreto ingiuntivo opposto e dall'altro a verificare l'esistenza sui conti correnti di corrispondenza accesi presso la banca convenuta di interessi usurari, anatocismo, spese e commissioni illegittime rispetto a quanto convenuto.

Quanto al primo campo d'indagine, occorre preliminarmente osservare che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è necessario estendere la valutazione delle prove a tutto il corredo documentale riversato nel processo a cognizione piena essendo quello del giudizio monitorio soltanto funzionale all'accoglimento di un provvedimento giudiziale basato su elementi probatori privi di efficacia assoluta perché acquisiti nell'ambito di un procedimento sommario.

Premesso quanto sopra, dall'analisi delle produzioni di parte opposta si rinvencono i contratti di apertura del conto corrente di corrispondenza classificato al n.ro 10577 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta datato 28/01/2015) e n.ro 10578 - dove peraltro è espressamente prevista la sua funzione di conto anticipo su fatture (doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta datata 28/01/2015).

In entrambi sono altresì allegate le relative condizioni economiche che la società opponente dichiara, con sottoscrizione non disconosciuta, di avere o ricevuto con separato foglio (pure esso allegato) oppure letto (laddove le condizioni erano già indicate nello stesso documento contrattuale contenente la sottoscrizione).



Nei documenti sopra indicati si rinviene un contratto di apertura della linea di credito nella misura di € 200.000,00 e relative condizioni, da utilizzarsi come anticipazioni su fatture (cfr. doc. 4, pagine da 18 a 21 del file allegato alla comparsa di costituzione e risposta datata 28/01/2015), sottoscritto in calce da uno degli amministratori con potere di firma disgiunta, non disconosciuta.

Si rinvencono altresì richieste di esubero e numerose proposte di rientro per scoperti però tutte di epoche antecedenti al 2014, anch'essi sottoscritti in calce e non disconosciuti (Cfr. doc. 8 allegato all'istanza di parte opposta del 01.02.2015).

Il corredo documentale comprende altresì gli estratti conto dei due conti correnti di corrispondenza sopra indicati per gli anni 2010 /2014 (doc. 7 e 8 allegati all'istanza di deposito della convenuta opposta del 01/02/2015) dai quali risulta nel corso del tempo l'utilizzo delle linee di credito concesse.

Tuttavia dai medesimi estratti conto non è dato rilevare il saldo negativo del conto corrente a giustificazione dell'asserito credito vantato dell'istituto bancario, così rendendo incerto l'ammontare di esso al tempo della chiusura del conto corrente.

L'unico documento da cui evincere il credito richiesto dalla banca convenuta opposta è un saldaconto contenuto nel doc. 6 allegato all'istanza di deposito della convenuta opposta del 01/02/2015 il cui valore però è solamente indiziario e contestato dagli attori opponenti.

Infatti tale saldaconto annota soltanto il saldo debitore del conto, senza che sia riportata l'evoluzione delle operazioni attive e passive che l'hanno determinato ed ha le fattezze, quindi, del vecchio saldaconto previsto dall'art. 102 della precedente legge bancaria, ben diverso, dunque, dall'estratto conto previsto dall'art. 50 T.U.B. vigente che annota invece in sé integralmente i dati annotati nella scheda del conto e relativi a tutte le operazioni affluite sullo stesso.



Questo giudicante reputa tale documento del tutto insufficiente a provare il credito richiesto; del resto la stessa relazione di accompagnamento al nuovo testo unico, sottolinea come occorra rispondere alla necessità di *“tutelare il correntista anche nell’eventuale giudizio susseguente al procedimento monitorio, consentendogli una contestazione consapevole delle risultanze del documento stesso”*.

Lo stesso ausiliario del Giudice, nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte della banca convenuta così si esprime a pag. 15 della relazione depositata: *“ Il CTU, oltre che dal decreto ingiuntivo e dall’atto di citazione in opposizione, non ha riscontrato in altri documenti presenti agli atti, il credito vantato per l’insoluto delle 5 fatture anticipate, pertanto non lo ha riportato nel proprio elaborato peritale”*.

L’insufficienza dell’*onus probandi* da parte dell’istituto bancario comporta la reiezione della domanda di cui all’ingiunzione opposta.

Quanto al secondo campo d’indagine (la domanda riconvenzionale dei attori opposti), seguendo il percorso logico dell’ausiliario nella relazione peritale agli atti a firma del dott. _____ in data 16/03/2018, che

questo giudicante condivide e a cui rimanda in dettaglio, è emerso che:

-nel rapporto di c/c n. 10577 la scoperta media in linea capitale per il periodo di tempo che va dal 3° trimestre 2010 e sino al 4° trimestre 2012 è pari a € 29.494,44 mentre per il rapporto n. 10578, ammonta ad € 218.720,52.

-Le competenze complessive addebitate, nel periodo in esame, nel rapporto di c/c 10577 sono pari a 15.163,65 mentre nel rapporto di c/c 10578 ammonta ad € 41.189,02 per un totale di € 56.352,67;

-Il TEG calcolato secondo i dettami della Legge 108/96 e dell’art. 644 c.p. risulta essere nella gran parte dei trimestri superiore al tasso soglia usura con riferimento al rapporto di c/c n. 10577 mentre con riferimento al rapporto 10578 risulta in usura nei primi tre trimestri;



-L'effettivo dare - avere tra le parti, prendendo in considerazione i tassi BOT ex art. 117 T.U.B., annullando l'effetto anatocistico degli interessi, rettificando le valute in base alla disponibilità degli importi per la banca, o in difetto, al giorno dell'operazione ed escludendo dalle spese le commissioni di scoperto e di messa a disposizione fondi non convenuti, e infine considerando l'effetto delle competenze del conto n. 10578, previamente riconteggiate, si è ottenuto che:

- 1)gli interessi attivi da corrispondere alla parte attrice ammontano ad € 6.000,40;
- 2)gli interessi passivi rideterminati secondo i parametri di cui sopra sono di € 11,84 con ciò determinandosi un credito per la società opponente di € 6.075,15;
- 3)le spese, in seguito all'esclusione delle commissioni di scoperto / sconfinò e di messa a disposizione fondi si riducono per un importo a favore della società opponente di € 6.837,30;

Il credito complessivo dunque accertato in favore della società opponente, considerando il passaggio a sofferenza del c/c n. 10577 per € 338,25 e del conto collegato n. 10578 per € 23,56 per complessivi € 361,81, ammonta a complessivi € 6.075,15.

Quanto alla richiesta di risarcimento danni avanzata sempre dalla opponente (attrice in riconvenzionale) essa deve essere disattesa perché difetta completamente di prova e solleva il giudicante da qualsiasi sforzo argomentativo anche nell'ambito di applicazione del giudizio di equità che pur sempre richiede un principio di prova, qui del tutto assente.

Restano assorbite, nel merito, tutte le altre domande ed eccezioni in virtù delle questioni più liquide affrontate.

Le spese legali seguono la soccombenza ma si ritiene equa la compensazione nella misura del 30%.

P.Q.M.



Sentenza n. 994/2020 pubbl. il 03/12/2020

RG n. /2014

Repert. n. 1583/2020 del 03/12/2020

il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande formulate dalle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-revoca il decreto ingiuntivo n. /2014 emesso dal Tribunale civile di Teramo il 28.7.2014, R.G. /2014, cron. 14409/2014;

-accerta e dichiara il credito di € in favore della società opponente e per l'effetto condanna la convenuta opposta al pagamento della medesima somma in favore della S.r.l, oltre interessi legali;

-condanna la convenuta opposta alla refusione delle spese legali nei confronti della società opponente da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario per la somma di € , già al netto della compensazione del 30%, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta base al regime fiscale adottato;

-pone definitivamente a carico della convenuta opposta le spese di C.T.U.

Così deciso in Teramo, il 2 dicembre 2020

Il Giudice Onorario
(Dott.ssa *Carla Fazzini*)

